

Condizioni generali (CG) della Confederazione per commesse di servizi

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti concernenti le prestazioni di servizi, segnatamente nei settori della consulenza, della progettazione, dell'assistenza e della formazione.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta al committente, l'offerente accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta viene allestita sulla base della richiesta d'offerta del committente.
- 2.2 Nell'offerta l'offerente indica separatamente l'IVA.
- 2.3 L'offerta, comprese eventuali dimostrazioni, avviene a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante nel periodo stabilito nella richiesta d'offerta. Se manca un'indicazione in tal senso, vale un termine di tre mesi dal momento della ricezione dell'offerta.

3. Esecuzione

- 3.1 L'offerente si impegna, come specialista, ad adempiere il contratto in modo diligente, fedele e competente. Egli garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e alle specifiche contrattuali nonché alle disposizioni di legge.
- 3.2 L'offerente informa regolarmente il committente sull'evoluzione dei lavori e comunica senza indugio per iscritto tutte le circostanze che pregiudicano o minacciano un'esecuzione conforme al contratto.
- 3.3 Il committente ha in ogni momento un diritto di controllo e di informazione su tutte le parti della commessa.
- 3.4 Senza procura scritta l'offerente non è autorizzato a rappresentare il committente; egli non può obbligare il committente nei confronti di terzi.

4. Impiego di collaboratori

- 4.1 L'offerente impiega unicamente collaboratori selezionati accuratamente e con una buona formazione che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta del committente sostituisce i collaboratori che non dispongono delle necessarie conoscenze professionali o che in altro modo pregiudicano o mettono a rischio l'adempimento del contratto.
- 4.2 L'offerente sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente.

5. Ricorso a terzi

- 5.1 L'offerente può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) per la fornitura delle sue prestazioni unicamente previo consenso scritto del committente. Egli rimane responsabile della fornitura delle prestazioni contrattuali da parte dei terzi incaricati.
- 5.2 L'offerente trasferisce ai terzi incaricati gli obblighi di cui ai numeri 4 (impiego di collaboratori), 6 (disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo), 12 (mantenimento del segreto) e 13 (protezione e sicurezza dei dati).

6. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo

- 6.1 L'offerente con sede o succursale in Svizzera rispetta le disposizioni vigenti in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro nonché il principio di parità salariale tra donna e uomo. Valgono come condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti normali di lavoro o, in mancanza, le condizioni di lavoro effettive usuali per il luogo e la professione. L'offerente con sede all'estero rispetta le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni all'estero, ma almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro.¹
- 6.2 Se l'offerente distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero per eseguire la prestazione devono essere rispettate le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati.
- 6.3 **Qualora violi degli obblighi di cui al presente numero 6, l'offerente è tenuto a pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena ammonta per ogni violazione al 10 per cento dell'intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera l'offerente dall'osservanza di questi obblighi.**

7. Retribuzione

- 7.1 L'offerente fornisce le prestazioni:
a. secondo il dispendio con limite superiore della retribuzione (tetto delle spese); oppure
b. a prezzi fissi.
- 7.2 La retribuzione concordata contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare i costi per il trasferimento di diritti, la documentazione e il materiale nonché tutte le spese, le prestazioni della segreteria, tutte le prestazioni sociali e altre prestazioni assicurative per infortunio, malattia, invalidità e decesso nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
- 7.3 L'offerente emette la fattura secondo il piano di pagamento. Se non è stato concordato un piano di pagamento, la fattura è emessa dopo la fornitura delle prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo patto contrario, il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente emessa.
- 7.4 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale³ l'offerente è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica⁴ qualora il valore contrattuale superi i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente comunica le possibilità di trasmissione della fattura.

8. Mora

- 8.1 L'offerente è senz'altro costituito in mora in caso di mancata osservanza dei termini fissi convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento); negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida con fissazione di un congruo termine.
- 8.2 **Se è costituito in mora, l'offerente è tenuto a pagare una pena convenzionale pari all'1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo del 10 per cento dell'intera retribuzione, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.**
- 8.3 **Il pagamento della pena convenzionale non libera l'offerente dall'osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento del danno.**

1.1

¹ Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS **0.822.713.9**), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS **0.822.719.7**), n. 98 dell'1.7.1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS **0.822.719.9**), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS **0.822.720.0**), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS **0.822.720.5**), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS **0.822.721.1**), n. 138 del 26.6.1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS **0.822.723.8**), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS **0.822.728.2**).

² RS **823.20**

³ Art. 7 OLOGA (RS **172.010.1**)

⁴ <http://www.e-rechnung.admin.ch>

9. Responsabilità

- 9.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, se non provano che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 9.2 Le parti rispondono per il comportamento del loro personale ausiliario e di terzi da essi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

10. Assicurazioni sociali

Se impiega dei lavoratori, l'offerente trasmette alle assicurazioni sociali le necessarie comunicazioni per sé e i suoi collaboratori. I lavoratori indipendenti devono inoltre provare, in occasione della presentazione dell'offerta, di essere affiliati a una cassa di compensazione.

11. Diritti di protezione

- 11.1 L'offerente trasferisce al committente tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo) concernenti i risultati del lavoro realizzati nel quadro dell'adempimento del contratto. Egli rinuncia all'esercizio di diritti della personalità non trasferibili.
- 11.2 Tutti i diritti di protezione concernenti i risultati del lavoro che costituiscono il contenuto del contratto e non sono sorti nel quadro dell'adempimento del contratto (risultati del lavoro preesistenti) permangono presso l'offerente. Quest'ultimo conferisce al committente un diritto di utilizzazione, indenunciabile e senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di concedere sub-licenze e di cessione nonché il diritto di modifica.
- 11.3 L'offerente garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Egli si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento del danno) occorsi al committente da tali pretese.

12. Mantenimento del segreto

- 12.1 Le parti trattano in via confidenziale tutte le fattispecie e le informazioni che non sono note né generalmente accessibili o per cui per loro natura esiste in buona fede un interesse al mantenimento del segreto. In caso di dubbio le fattispecie e le informazioni devono essere trattate in via confidenziale. L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la conclusione dei rapporti contrattuali.
- 12.2 L'obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare le seguenti fattispecie e informazioni: nome e luogo dell'offerente, oggetto e valore della commessa acquistata, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Restano riservati gli obblighi di dichiarazione vincolanti previsti dal diritto svizzero (ad es. secondo la LTras⁵ o la LAPub⁶).
- 12.3 **Qualora violino gli obblighi di cui al presente numero 12, le parti sono tenute a pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione la pena convenzionale ammonta al 10 per cento dell'intera retribuzione, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non libera le parti dall'osservanza di tali obblighi.**

13. Protezione e sicurezza dei dati

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati, a proteggere efficacemente i dati nel quadro dell'esecuzione del contratto e a impedire che giungano a conoscenza di terzi non autorizzati.

1.1

⁵

RS 152.3

⁶

RS 172.056.1

14. Revoca e disdetta

La commessa può essere revocata o disdetta per iscritto dalle parti in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino allo scioglimento del contratto devono essere remunerate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento di danni per risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È escluso il risarcimento per mancato guadagno.

15. Cessione e costituzione in pegno

L'offerente non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del committente senza previo consenso di quest'ultimo.

16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 16.1 Per modifiche e complementi del contratto nonché per il suo scioglimento è necessaria la forma scritta.
- 16.2 In caso di disposizioni contraddittorie fa stato il seguente ordine: atto contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 16.3 Se singole disposizioni del contratto dovessero risultare nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne viene intaccata.

17. Diritto applicabile e foro competente

- 17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 17.2 Il foro esclusivo per i committenti dell'Amministrazione federale centrale e delle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica è Berna, negli altri casi la sede del committente.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: ... 2016

Stato: febbraio 2016